



Comune di CANOSA di PUGLIA

Provincia di Barletta – Andria - Trani

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 29470/2010

Ordinanza n. 118/2010

IL DIRIGENTE IL 6° SETTORE

PREMESSO CHE:

La Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n.400 del 22 ottobre 2010, ha istituito in via sperimentale l'area pedonale di Vico Pisacane;

- Nel medesimo provvedimento di indirizzo si afferma la necessità di istituire le aree pedonali per meglio tutelare e curare l'ordine pubblico e la sicurezza stradale dei pedoni nelle zone a più alto indice di criticità.

- E' opportuno, sulla scorta dell'atto di indirizzo, istituire nel centro abitato di Canosa di Puglia, in Vico Pisacane, l'area pedonale in modo da garantire:

- o La sicurezza dei pedoni che transitano nel suddetto vicolo, atteso che le dimensioni della strada (larga meno di 2 metri e senza uscita), l'assenza di marciapiedi, la presenza di consistenti flussi veicolari interessati alle attività commerciali e di intrattenimento sociale esistenti nella zona aumentano in "re ipsa" il rischio di gravi pregiudizi per la sicurezza dei pedoni.
- o La tutela dei diritti inviolabili degli abitanti di Vico Pisacane (diritto alla libertà personale, diritto all'invulnerabilità del domicilio, il diritto di circolare liberamente ecc.) incisi gravemente dallo stazionamento dei veicoli a filo degli accessi abitativi (portoni e porte d'ingresso esistenti nelle anguste stradine del centro storico), così come accertato dalla Polizia Municipale e segnalato con varie note depositate presso il Comando di Polizia Municipale.

CONSIDERATO che

1. E' compito della Pubblica Amministrazione adoperarsi per tutelare e curare, da una parte, i diritti inviolabili delle persone e, sull'altro versante, adempiere ai propri inderogabili doveri di solidarietà. In tal senso la Pubblica Amministrazione ha il compito di intervenire per eliminare le insorte criticità che incidono negativamente sulla sicurezza stradale e l'ordine pubblico.

RITENUTO CHE

1. - Al fine di garantire una maggiore tutela della sicurezza stradale e dell'ordine pubblico, è necessario istituire area pedonale nel centro urbano di Canosa di Puglia, sul seguente tratto di strada urbana: **Vico Pisacane compreso tra Salita di Arco Diomedee e via Gramsci** e che su detto vico i diritti di terzi si intendono salvaguardati, atteso che non è impedita la circolazione pedonale e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

VISTI gli artt. 3, 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 22 ottobre 2010 n. 400, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "istituzione in via sperimentale di aree pedonali nel centro urbano di Canosa di Puglia: Vico Pisacane e Piazza SanSabino";

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 15497/2010

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare l'odierno provvedimento;

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti e che qui si intendono integralmente riportati, in via sperimentale e non appena apposta la relativa segnaletica stradale:

A) L'istituzione dell'area pedonale sul seguenti tratto di strada urbana:

- o Sul tratto di Vico Pisacane compreso tra Salita di Arco Diomedee e via Gramsci;

B) la revoca di tutte le ordinanze in contrasto con la presente, che sino ad oggi hanno regolamentato la circolazione veicolare su detto Vico;

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga notificata agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 285/92 e s.m.i., presenti sul territorio, ai fini della conoscenza.

- A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Avverso le modalità di apposizione della segnaletica stradale, ex. Art 37 C.d.S, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni, con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art.8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Vice Comandante della Polizia Municipale T.C. Dott. Francesco CAPOGNA.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa VIA FAX a: Commissariato di P.S., alla Locale Stazione Carabinieri, al Responsabile del servizio "118" presso il locale Pronto Soccorso, al Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Comune di Canosa di Puglia, alle associazioni di volontariato interessate per le emergenze, alla Ditta ECOLIFE.

Per l'Istruttoria
Dott. Francesco CAPOGNA



02 NOV. 2010



IL DIRIGENTE II VI SETTORE
Dott. Col. L. de Cuocci Martorano

